

ghi, che crederà di giustizia. Li Bastimenti Veneti, che trasportassero di simili delinquenti, faranno risarciti delle spese del loro mantenimento, sul ragguaglio della Panatica de' Marineri; e gli Esteri avranno in oltre anche il Nolo corrispondente alla qualità della Persona. Tutte queste spese però dovranno esser ritratte dalle paghe, che avanzasse il Marinero arrestato, e da' di lui effetti, se vene fossero; altrimenti saranno pagate la metà dal Parcenevole, e l'altra metà dal Magistrato all'Armar, cui saranno dal Eccellentissimo Senato bonificate.

21

Tutti li Capitanj, e Patroni di Veneti Legni, quando fossero diretti per Venezia, avranno debito alla richiesta de N. N. H. H. Pubblici Rappresentanti nello Stato, e de' Consoli, Vice-Consoli, Agenti, e Deputati Veneti in Estero, di dar pronto imbarco a' delinquenti, i quali dovranno esser tenuti in ferri, e ben custoditi, onde non possa mai seguire la loro fuga, per esser poi consegnati a quei Magistrati, od Uffizj, ai quali fossero stati diretti, e dai quali saranno rilasciati all'atto della consegna li convenienti riscontri.

22

Severamente si vieta a cadaun Capitano, e Patrone di Veneti Legni di comperar Paghe, Avanzi, Mobili, o Effetti di Marineri, ed Uffiziali, in pena della nullità di qualunque Contratto, Accordo, o Convenzione, così vocale,